

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI

14.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADRIANO CIAFFI

INDI

DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):		<b>Disegno e proposte di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Senatore Agnelli Arduino: Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (2984) .....	3	Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3000);	
Ciaffi Adriano, <i>Presidente, Relatore</i> .....	3, 4	Ferrari Marte ed altri: Norme per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione (995);	
Covatta Luigi, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> .....	3	Casini Carlo: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale (1276) .....	5
<b>Votazione segreta:</b>		Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	5
Ciaffi Adriano, <i>Presidente</i> .....	4		

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,20.**

FLORA CALVANESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Discussione della proposta di legge senatore Agnelli Arduino: Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2984).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Arduino Agnelli: « Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 luglio 1988.

In assenza del relatore, onorevole Labriola, sul provvedimento in esame riferirò io stesso.

La proposta di legge n. 2984, che ci perviene dal Senato, è composta da due articoli. Nel primo si prevede, per i professori universitari collocati in aspettativa obbligatoria, di conservare l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario ordinario o associato, qualora le operazioni per la formazione delle commissioni siano state ini-

ziate prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5 della legge n. 705 del 1985 (con il quale si stabiliva la collocazione fuori ruolo dei professori universitari in determinati casi previsti dalla norma stessa). Qualora queste commissioni abbiano dovuto prolungare l'attività oltre l'aspettativa obbligatoria richiesta ed ottenuta dai professori universitari oggetto del provvedimento, costoro rimangono ugualmente membri a pieno diritto delle relative commissioni.

Nell'articolo 2 si prevede l'esclusione dalle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario associato di coloro che siano stati membri della commissione del concorso ad associato immediatamente precedente, sempre per lo stesso raggruppamento di discipline di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Naturalmente, tale esclusione non riguarda coloro che siano stati membri della commissione per i giudizi di idoneità di cui all'articolo 51 del medesimo decreto.

Sottolineando la correttezza costituzionale ed ordinamentale del provvedimento, ne raccomando l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo l'assenso del Governo al provvedimento in discussione, con il quale si tende a sanare la situazione che si è venuta a creare a seguito della non coincidenza dei tempi tra elezioni delle commissioni di concorso e sviluppo dei concorsi stessi. Ricordo che alcuni professori universitari membri delle commissioni sono stati

eletti anche in Parlamento e, quindi, sono stati collocati in aspettativa obbligatoria. Secondo alcune interpretazioni, ciò ha determinato una situazione di incompatibilità inficiando conseguentemente la validità delle commissioni. Di qui l'opportunità di una norma di interpretazione autentica che elimini ogni dubbio, e che è rappresentata appunto dall'articolo 2.

Anche di fronte ad episodi di contestazione che si sono verificati, il Governo ritiene opportuna, anche per semplificare il lavoro amministrativo, l'approvazione della proposta di legge all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

1. I professori universitari collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, conservano l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario ordinario o associato nei casi in cui le operazioni per la formazione della commissione siano iniziate prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, anche se la conclusione delle operazioni anzidette e la nomina della commissione siano avvenute successivamente.

*(È approvato).*

#### ART. 2.

1. L'esclusione dalle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario associato di coloro che siano stati membri della commissione del concorso ad associato immediatamente precedente per lo stesso raggruppamento di discipline disposta dall'articolo 44, comma quinto, del decreto del Presidente

della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non riguarda coloro che siano stati membri della commissione per i giudizi di idoneità di cui all'articolo 51 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 2984, esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore Agnelli Arduino: « Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari » (2984):

Presenti .....	25
Votanti .....	24
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	13
Voti favorevoli .....	24
Voti contrari .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alberini, Alinovi, Balestracci, Barbera, Barbieri, Bertoli, Bordon, Calvanese, Capiello, Cardetti, Caveri, Chiriano, Ciaffi, De Carolis, Ferrara, Frasson, Gei, Labriola, Mastrantuono, Mazzone, Mazzuconi, Soddu, Strumendo, Zampieri.

*Si è astenuto:*

Russo Franco.

Sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 16,30, è ripresa alle 17.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
SILVANO LABRIOLA.

**Discussione del disegno di legge: Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego (Approvato dal Senato) (3000); e delle proposte di legge Ferrari Marte ed altri: Norme per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione (995); Casini Carlo: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale (1276).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego », già approvato dal Senato nella seduta del 7 luglio 1988, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte, Fian-drotti, Alberini, Lodigiani e Amodeo: « Norme per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione »; Casini Carlo: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale ».

Avverto che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere. Pertanto, la discussione sul provvedimento deve essere rinviata ad altra seduta.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al testo del disegno di legge già approvato dal Senato:

*All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Ai direttori di sezione o qualifica equiparata, al personale in possesso

della qualifica di direttore di sezione o equiparata alla data del 31 dicembre 1972, viene attribuita, *ad personam* a decorrere dal 1° gennaio 1989, la qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento con l'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

1. 4.

Bertoli.

*All'articolo 1, al comma 3, sopprimere le parole: nonché funzioni vicarie dei primi dirigenti.*

1. 3.

Franchi, Mazzonè, Tassi.

*All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Al personale dichiarato idoneo nei concorsi speciali per esami a posti di primo dirigente di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, sono attribuite le funzioni di cui al precedente comma. Compete il trattamento economico spettante al personale della soppressa qualifica di direttore di divisione nel ruolo ad esaurimento, con decorrenza dal 1° gennaio 1989.

1. 2.

Cafarelli, Binetti.

*All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Al personale dichiarato idoneo nei concorsi speciali per esami a posti di primo dirigente di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, sono attribuite le funzioni di cui al precedente comma. Compete il trattamento economico spettante al personale della soppressa qualifica di direttore di divisione nel ruolo ad esaurimento, con decorrenza dal 1° gennaio 1989.

1. 1.

Mazzone, Franchi, Tassi.

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

ART. 2.

*(Punteggio preferenziale ai fini dell'ammissione al corso-concorso dirigenziale).*

1. Limitatamente ad un quinquennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai funzionari appartenenti ai soppressi ruoli ad esaurimento, che partecipano al concorso per titoli per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale, è attribuito un punteggio aggiuntivo non superiore al cinque per cento di quello conseguito in base alla valutazione dei titoli posseduti per ogni anno di anzianità maturata nelle qualifiche ad esaurimento.

2. 6.

Labriola.

*All'articolo 2, alla rubrica, sopprimere le parole: dei soppressi ruoli ad esaurimento.*

2. 5.

Mazzone, Franchi, Tassi.

*All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: sono conferiti sopprimere il periodo che segue e sostituirlo con le parole: mediante scrutinio per merito comparativo, ai funzionari indicati nell'articolo 1 ed ai funzionari delle ex carriere direttive in possesso della qualifica di direttore aggiunto di divisione, od equiparate, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.*

2. 3.

Mazzone, Franchi, Tassi.

*All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: articolo 1, aggiungere le seguenti: nonché ai direttori di nona qualifica funzionale preposti ad uffici, istituti o servizi riservati a qualifiche dirigenziali.*

2. 1.

Labriola.

*All'articolo 2, comma 1, aggiungere in fine: Gli idonei ai concorsi indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, ancorché non appartenenti a ruolo ad esaurimento sono immessi nella qualifica di 1° dirigente con carattere di priorità rispetto al personale nominato con criteri di cui al comma precedente.*

2. 7.

D'Amato Carlo.

*All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I funzionari della carriera direttiva dichiarati idonei nei concorsi indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, ancorché non appartenenti ai ruoli ad esaurimento, sono immessi nella qualifica di primo dirigente con carattere di priorità rispetto al personale nominato con i criteri di cui al comma precedente.

2. 9.

Cafarelli, Binetti.

*All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: ruoli ad esaurimento inserire le parole: e a quello che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore aggiunto di divisione.*

2. 4.

Mazzone, Franchi, Tassi.

*All'articolo 2, al comma 2, dopo le parole: ad esaurimento, aggiungere le seguenti: nonché ai direttori di nona qualifica funzionale preposti ad uffici, istituti o servizi riservati a qualifiche dirigenziali.*

2. 2.

Labriola.

*All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Tutto il personale dichiarato idoneo nei concorsi speciali per esami di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, viene im-

messo nella qualifica di primo dirigente con carattere di priorità rispetto ai criteri in precedenza dettati, nei limiti dei posti indicati nei commi precedenti.

2. 8.

Mazzone, Franchi, Tassi.

*All'articolo 6, aggiungere i seguenti commi:*

3. A decorrere dal 1° settembre 1988 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è attribuita, con le modalità in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonché al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella quarta e quinta qualifica funzionale, distaccato temporaneamente, in attesa della istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità.

4. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al precedente comma sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221.

5. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo sono pari a quelle che saranno stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988, n. 221.

6. La spesa complessiva derivante dall'applicazione del precedente comma non dovrà comunque superare, per l'anno 1988, l'importo di lire 7.356 milioni.

7. A tal fine, al personale appartenente alle qualifiche funzionali, il beneficio di cui all'articolo 1 potrà essere corrisposto in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai valori che saranno stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro, sarà ripartito, a favore delle amministrazioni di cui all'articolo 1, il fondo di lire 7.832 milioni da destinare per l'anno 1988 al pagamento del beneficio previsto dallo stesso articolo.

9. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli precedenti, valutato per l'anno 1988 in lire 7.932 milioni, comprensive di lire 100 milioni per il fondo di indennità di rischio, e, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 23.800 milioni, si provvede:

a) relativamente a lire 7.932 milioni per l'anno 1988:

quanto a lire 753 milioni, mediante parziale utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 1616 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ed ai capitoli 3549, 3818 e 3939 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;

quanto a lire 7.179 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando, per lire 6.414 milioni, l'accantonamento « Riforma del processo amministrativo » e, per lire 765 milioni, l'accantonamento « Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale »;

b) relativamente a lire 23.800 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990:

quanto a lire 3.000 milioni mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1616 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e mediante il totale utilizzo dei fondi stanziati ai capitoli 3549, 3818 e 3939 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri destinati al pagamento del compenso di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984;

quanto a lire 20.800 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, utilizzando, per lire 945 milioni, l'accantonamento « Tutela delle minoranze linguistiche », per lire 19.090 milioni, l'accantonamento « Riforma del processo amministrativo » e, per lire 765 milioni, l'accantonamento « Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ».

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 1.

Relatore.

*All'articolo 6 aggiungere i seguenti commi:*

3. A decorrere dal 1° settembre 1988 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è attribuita, con le modalità in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonché al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella quarta e quinta qualifica funzionale, distaccato temporaneamente, in attesa della istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità.

4. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al precedente comma sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221.

5. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle che saranno stabilite, per le corrispon-

denti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988, n. 221.

6. La spesa complessiva derivante dall'applicazione del precedente comma non dovrà comunque superare, per l'anno 1988, l'importo di lire 7.356 milioni.

7. A tal fine, al personale appartenente alle qualifiche funzionali, il beneficio di cui all'articolo 1 potrà essere corrisposto in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai valori che saranno stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro, sarà ripartito, a favore delle amministrazioni di cui all'articolo 1, il fondo di lire 7.832 milioni da destinare per l'anno 1988 al pagamento del beneficio previsto dallo stesso articolo.

9. All'onere derivate dall'attuazione degli articoli precedenti, valutato per l'anno 1988 in lire 7.932 milioni, comprensive di lire 100 milioni per il fondo di indennità di rischio, e, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 23.800 milioni, si provvede:

a) relativamente a lire 7.932 milioni per l'anno 1988:

quanto a lire 753 milioni, mediante parziale utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 1616 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ed ai capitoli 3549, 3818 e 3939 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;

quanto a lire 7.179 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando, per lire 6.414 milioni, l'accantonamento « Riforma del processo amministrativo » e, per lire 765 milioni, l'accantonamento « Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e



l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale »;

b) relativamente a lire 23.800 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990:

quanto a lire 3.000 milioni mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1616 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e mediante il totale utilizzo dei fondi stanziati ai capitoli 3549, 3818 e 3969 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri destinati al pagamento del compenso di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984;

quanto a lire 20.800 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, utilizzando, per lire 945 milioni, l'accantonamento « Tutela delle minoranze linguistiche », per lire 19.090 milioni, l'accantonamento « Riforma del processo amministrativo » e, per lire 765 milioni, l'accantonamento « Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ».

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 2.

Soddu, Gei.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. A decorrere dal 1° settembre 1988 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è attribuita, con le modalità in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei

tribunali militari, nonché al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella quarta e quinta qualifica funzionale, distaccato temporaneamente, in attesa della istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità.

2. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al precedente comma sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221.

3. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle che saranno stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988, n. 221.

4. La spesa complessiva derivante dall'applicazione del precedente comma non dovrà comunque superare, per l'anno 1988, l'importo di lire 7.356 milioni.

5. A tal fine, al personale appartenente alle qualifiche funzionali, il beneficio di cui all'articolo 1 potrà essere corrisposto in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai valori che saranno stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro, sarà ripartito, a favore delle amministrazioni di cui all'articolo 1, il fondo di lire 7.832 milioni da destinare per l'anno 1988 al pagamento del beneficio previsto dallo stesso articolo.

7. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli precedenti, valutato per l'anno 1988, in lire 7.932 milioni, comprensive di lire 100 milioni per il fondo di indennità di rischio, e, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 23.800 milioni, si provvede:

a) relativamente a lire 7.932 milioni per l'anno 1988:

quanto a lire 753 milioni, mediante parziale utilizzo degli stanziamenti

menti iscritti al capitolo 1616 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ed ai capitoli 3549, 3818 e 3939 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;

quanto a lire 7.179 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando, per lire 6.414 milioni, l'accantonamento « Riforma del processo amministrativo » e, per lire 765 milioni, l'accantonamento « Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale »;

b) relativamente a lire 23.800 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990:

quanto a lire 3.000 milioni mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1616 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e mediante il totale utilizzo dei fondi stanziati ai capitoli 3549, 3818 e 3969 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri destinati al pagamento del compenso di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984;

quanto a lire 20.800 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, utilizzando, per lire 945 milioni, l'accantonamento « Tutela delle minoranze linguistiche », per lire 19.090 milioni, l'accantonamento « Riforma del processo amministrativo » e, per lire 765 milioni, l'accantonamento « Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 01.

Calvanese, Strumendo.

*All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'applicazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 949, concernente il conglobamento di parte dell'indennità integrativa speciale per il personale non soggetto a contrattazione, avrà decorrenza dal 1° luglio 1988 a favore dei dirigenti civili dello Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti nonché al personale di magistratura.

7. 1.

Mazzone, Franchi, Tassi.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Inquadramento nella nona qualifica funzionale).*

1. Il personale promosso direttore di sezione o equiparato ai sensi del secondo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312 è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, anche in soprannumero, nella nona qualifica funzionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per il 1988 e 2 miliardi per ciascuno degli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990 nel capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riforma del processo amministrativo ».

---

X LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1988

---

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 01.

Labriola.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dei quali ho testé dato lettura siano trasmessi, insieme con il testo del disegno e delle proposte di legge cui si riferiscono, alla V Commissione bilancio per il prescritto parere, affinché possiamo quanto prima disporre di elementi per

una completa valutazione del provvedimento in discussione.

*(Così rimane stabilito).*

La discussione del disegno e delle proposte di legge è, pertanto, rinviata ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO